

<b>Proposta N. 41 Prot.</b> <b>Data 26/08/2016</b>		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;"><b>L'impiegato responsabile</b></p> _____
---	---	---

## Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### Copia deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N° 128 del Reg.</b> <b>Data 06/12/2016</b>	<b>OGGETTO:</b>	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.825/2013 DEL T.A.R. SICILIA - II SEZIONE CIVILE – DI €1.500,00 OLTRE ACCESSORI A FAVORE DI AUTOSTAR - C/ COMUNE DI ALCAMO.
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b> <b>Bilancio _____</b> ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<b>NOTE</b>

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	SI	-
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 24

TOTALE ASSENTI N.0

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso  
Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi

Consiglieri scrutatori

- 1) Camarda Caterina
- 2) Calandrino Giovanni
- 3) Cusumano Francesco

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 24

#### IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.825/2013 DEL T.A.R. SICILIA - II SEZIONE CIVILE – DI €1.500,00 OLTRE ACCESSORI A FAVORE DI AUTOSTAR - C/ COMUNE DI ALCAMO.** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.825/2013 DEL T.A.R. SICILIA - II SEZIONE CIVILE – DI €1.500,00 OLTRE ACCESSORI A FAVORE DI AUTOSTAR - C/ COMUNE DI ALCAMO.**

#### **Premesso che:**

In data 14/01/2011 si accertava che nel lotto di terreno sito in Alcamo nella C/da San Gaetano n°36, censito in catasto al Fg.34 part.IIIa 1800, la Ditta AUTOSTAR s.r.l. di Pipitone Giuseppe, esercitava attività di esposizione di autovetture, il lotto di terreno ricadeva nel vigente P.R.G. in zona di rispetto cimiteriale normata dell'art.89 e che pertanto l'attività svolta risultava incompatibile con la destinazione di zona.

L'Ufficio, il 10/05/2011 con prot. 5560 ORDINAVA alla Ditta "AUTOSTAR s.r.l. di Pipitone Giuseppe *"lo sgombero delle autovetture presenti nel lotto di terreno ubicato nella Via San Gaetano n°36, in quanto l'attività svolta risulta incompatibile con la destinazione di zona"*.

La Ditta, in data 05/11/2011 con prot.34053 notificava copia di ricorso contro il Comune di Alcamo per l'annullamento del Provvedimento di sgombero prot.n°5560/2011.

Il T.A.R. Sicilia di Palermo II Sezione Civile, in data 21/03/2013 si pronunciava con Sentenza n°825/2013 – *" il ricorso lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato"* e condannava il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori".

Con atto di precetto notificato a questo Ente il 31/07/2015, il Sig. Pipitone Giuseppe, quale liquidatore della società Autostar s.r.l., intimava al Comune di Alcamo, in persona del Commissario Straordinario protempore, di pagare, entro il termine di giorni dieci, la complessiva somma di € 2.074,48 oltre gli interessi maturandi dal giorno del deposito del titolo e sino alla data dell'effettivo soddisfo ed oltre le ulteriori spese che restavano parimenti precettate;

- Visto l'Atto di Pignoramento presso Terzi di Credito, a firma dell'avvocato Giovanni Lentini, promosso dal Sig. Giuseppe Pipitone, quale liquidatore della Società Autostar s.r.l. contro il Comune di Alcamo presso la Tesoreria Comunale, pervenuto a questo Ente il 14/09/2015 prot.39938 per l'esecuzione della predetta sentenza, davanti al Tribunale Civile di Trapani.
- Vista la nota del 07/01/2016 prot. 599 pervenuta da parte dell'UNICREDET con la quale comunicava che a seguito del pignoramento presso terzi 2015 – 044505, Ordinanza di Assegnazione notificata il 14/09/2015, provvedeva a liquidare le somme di € 2.781.13 .
- Visto l'art.6 comma 3 dell'allegato A/2 al D.lgs. 118/2011.
- Ritenuto dovere liquidare in favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. Pipitone Giuseppe quale liquidatore la somma complessiva di € 2.781.13 giusto atto di assegnazione per la regolarizzazione contabile per il pagamento già effettuato da parte di UNICREDIT.
- Vista la nota trasmessa al 1° Settore Servizi economico – Finanziari del 01/02/2016 prot. n°2155, *“comunicazione impegno spesa per debito fuori bilancio, atto di pignoramento presso Terzi di credito prot.39938/2015, ditta AUTOSTAR s.r.l.”*.
- Vista la Determinazione del Dirigente n°129 del 11/02/2016 – liquidazione somme a favore della Ditta “ AUTOSTAR s.r.l. e per esso al Sig. Pipitone Giuseppe quale liquidatore, per regolarizzazione contabile – sentenza T.A.R. Sicilia n°825/2013.
- Vista la relazione del Segretario Comunale\_\_\_\_\_
- Vista la Delibera di Consiglio n. 129 del 26/10/2015 di approvazione bilancio di previsione 2015/2017.
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°336 del 12/11/2015 approvazione Peg.2015/2017.
- Visto il D. lgs 267/2000.
- **ritenuto** opportuno ed improrogabile, per i motivi sopra esposti, proporre il riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N. 825/2013 emessa dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE CIVILE – Reg. Ric1634/2011 per € 1.500,00 oltre accessori .
- **richiamato** l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- **considerato** che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate al Cap.112380 codice di classificazione 01.11.1.110 e codice di transazione 1.10.05.04.001 del bilancio esercizio 2015;
- **ritenuto** dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.781.13 in favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. Pipitone Giuseppe quale

liquidatore per il riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N. 825/2013 emessa dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE CIVILE – Reg. Ric1634/2011.

- **vista** la relazione ex art. 55 del regolamento di contabilità a firma del Responsabile del 4° Servizio – Sanatoria Edilizia e Abusivismo Edilizio Controllo del Territorio;
- **visto** il parere reso in data.....dalla seconda Commissione Consiliare;
- **visto** il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data.....;

**visti** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile 4° Servizio Sanatorie Edilizia-Abusivismo edilizio controllo del Territorio e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N. 825/2013 emessa dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE CIVILE Reg. Ric1634/2011 in favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. Pipitone Giuseppe quale liquidatore;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € **2.781.13** si è fatto fronte con le somme allocate al Cap.112380 codice di classificazione 01.11.1.110 e codice di transazione 1.10.05.04.001 del bilancio esercizio 2015;

### IL DIRIGENTE

4° Servizio  
Sanatorie Edilizia-Abusivismo edilizio  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Pietro Girgenti

Nella discussione generale sono intervenuti i Cons.ri Comunali: Ferrara, Presidente, Messina, i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

Escono dall'aula i Cons.ri: Cracchiolo, Sucameli e Norfo

Presenti n. 23

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.825/2013 DEL T.A.R. SICILIA - II SEZIONE CIVILE – DI €1.500,00 OLTRE ACCESSORI A FAVORE DI AUTOSTAR - C/ COMUNE DI ALCAMO..**

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n.20 del 30/11/2016;

Visto il verbale n. 44 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 11/10/2016;

Con 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n. 21

Assenti n. 3 (Cracchiolo, Sucameli e Norfo )

Astenuti n. 3 (Ruisi, Camarda e Pitò) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

#### DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N. 825/2013 emessa dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE CIVILE Reg. Ric1634/2011 in favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. Pipitone Giuseppe quale liquidatore;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € **2.781.13** si è fatto fronte con le somme allocate al Cap.112380 codice di classificazione 01.11.1.110 e codice di transazione 1.10.05.04.001 del bilancio esercizio 2015;

*si passa all'ordine del giorno*

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 825/2013 EMESSA dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE CIVILE – Reg. Ric. 1634/2011 DI €1.500,00 OLTRE ACCESSORI, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.781.13 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AUTOSTAR S.R.L. DI PIPITONE GIUSEPPE.**

- Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;
- Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.
- Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

**IL DIRIGENTE**

4° Servizio

Sanatorie Edilizia-Abusivismo edilizio

Istruttore Direttivo Tecnico

F.to Geom. Pietro Girgenti

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì24/08/2016

Il V/Dirigente di Settore  
Dott.ssa Grabiella verme

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dr. Baldassare Mancuso

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Vittorio Ferro

**IL V/SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3734

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 13/12/2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 13/12/2016

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2016

X Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

\_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr.. Vito Antonio Bonanno

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 825/2013  
EMESSA dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE CIVILE – Reg. Ric. 1634/2011 DI €1.500,00  
OLTRE ACCESSORI, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.781.13 IN FAVORE  
DELLA SOCIETA' AUTOSTAR S.R.L. DI PIPITONE GIUSEPPE.**

- Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;
- Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.
- Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

**IL DIRIGENTE**

4° Servizio

Sanatorie Edilizia-Abusivismo edilizio

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Pietro Girgenti



---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

21 AGO 2016

Il Dirigente di Settore  
IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott.ssa Gabriella Verme)

**ATTO DI PRECETTO**

Giuseppe Pipitone, nato ad Alcamo il 09\03\1978 ed ivi residente nella c.da Alcamo Marin a 758, c.f. PPTGPP78C09A176Z, quale liquidatore della società **AUTO STAR s.r.l.**, rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Lentini, C.F.: LNTGNN55B11C286P, che dichiara di volere ricevere gli avvisi di cancelleria al n. di fax 0924/904173 o all'indirizzo PEC: [lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Spatafora, in via Nicolò Mazara n. 7 in Calatafimi Segesta, giusto mandato in calce all'atto di precetto del 01.07.2015, notificato il 14.07.2015.

**Premesso che**

- con sentenza n. 825/2013 Reg. Prov Coll. emessa in data 21.03.2013, nell'ambito del procedimento amministrativo n. 01634/2011 di Reg. Ric., depositata in cancelleria in data 16.04.2013, spedita in formula esecutiva il 03.10.2014, che si notifica nella predetta forma insieme al presente atto di precetto, il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, II Sezione, ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori.

Tutto ciò premesso, l'istante, procedendo in forza del predetto titolo esecutivo, come sopra rappresentato e difeso

**INTIMA FORMALE PRECETTO**

al Comune di Alcamo, Codice Fiscale 80002630814, in persona del Commissario Straordinario protempore, con sede ad Alcamo in Piazza

Ciullo n. 30 pal municipale, di pagare, entro dieci giorni dalla data di notifica del presente atto, in favore dell'istante, le seguenti somme:

- spese processuali liquidate in sentenza	€.	1.500,00
- C.P.A 4% su €.1.500,00	€.	60,00
- IVA 22% su €. 1.560,00	€.	343,20
<b>Totale spese liquidate in sentenza</b>		<b>€.1.903,20</b>
Per compenso atto di precetto	€.	135,00
- C.P.A 4% su € 135,00	€.	5,40
- IVA 22% su € 140,40	€.	30,88
<b>Totale</b>		<b>€. 171,28</b>

e per complessivi €.2.074,48 oltre gli interessi maturandi dal giorno del deposito del titolo e sino alla data dell'effettivo soddisfo ed oltre le ulteriori spese che restano parimenti precettate.

Con avvertimento che, in difetto, l'intimante procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge. Nel caso di errori nei conteggi l'intimante si dichiara sin d'ora disponibile ad una verifica in contraddittorio. Inoltre avverte il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il presente atto di precetto sostituisce il precedente precetto notificato il 14.07.2015, al quale espressamente si rinuncia.

Castelvetrano, 30\07\2015

  
Avv. Giovanni Lentini

avv. Giovanni Lentini

Ciullo n. 30 pal municipale, di pagare, entro dieci giorni dalla data di notifica del presente atto, in favore dell'istante, le seguenti somme:

- spese processuali liquidate in sentenza	€.	1.500,00
- C.P.A 4% su €.1.500,00	€.	60,00
- IVA 22% su €. 1.560,00	€.	343,20
<b>Totale spese liquidate in sentenza</b>		<b>€.1.903,20</b>
Per compenso atto di precetto	€.	135,00
- C.P.A 4% su € 135,00	€.	5,40
- IVA 22% su € 140,40	€.	30,88
<b>Totale</b>		<b>€. 171,28</b>

e per complessivi €.2.074,48 oltre gli interessi maturandi dal giorno del deposito del titolo e sino alla data dell'effettivo soddisfo ed oltre le ulteriori spese che restano parimenti precettate.

Con avvertimento che, in difetto, l'intimante procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge. Nel caso di errori nei conteggi l'intimante si dichiara sin d'ora disponibile ad una verifica in contraddittorio. Inoltre avverte il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il presente atto di precetto sostituisce il precedente precetto notificato il 14.07.2015, al quale espressamente si rinuncia.

Castelvetrano, 30\07\2015


  
Avv. Giovanni Lentini




## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io Avv. Giovanni Lentini in forza del mandato steso in calce all'atto di precetto (notificato il 14.07.15) del sig. Giuseppe Pipitone liquidatore della società Autostar srl, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Marsala n. 99/06 not. in data 28/03/2006, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94, ho notificato in data 31/07/2015 la su estesa sentenza del TAR Palermo sezione II° n. 825/2013, spedita in formula esecutiva il 03/10/2014 e conformemente descritta nell'atto di precetto ed il pedissequo atto di precetto a:

- **Comune di Alcamo**, in persona del suo Commissario Straordinario protempore, con sede in Alcamo Piazza Ciullo pal. Municipale, annotando l'atto al n. ~~1094/2015~~ del registro cronologico ed a mezzo spedizione di copia nell'anzi indicato domicilio in plico raccomandato a/r dall'Ufficio postale centrale di Castelvetro, n. 76312295152-8  
Castelvetro li 31/07/2015.

Avv. Giovanni Lentini  






STUDIO LEGALE LENTINI  
Avv. Giovanni Lentini  
Viale G. Marconi, 7  
91022 Castelvetro (TP)  
Telefax 0924/904173

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
14 SET. 2015  
Prot. n. 34938 del  
Assegnata al Settore  
Il 14 SET. 2015 Segretario Generale



*Gov*

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

*Avvocatura*

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI CREDITO

(EX ART. 543 C.P.C)

*CASARÀ/CASARA*

Per il sig. Giuseppe Pipitone, nato ad Alcamo il 09/03/1978 ed ivi residente nella C.da Alcamo Marina n. 758, C.F.: PPTGPP78C09A176Z, quale liquidatore della società Autostar s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala, C. F.: LNTGNN55B11C286P, (che dichiara di volere ricevere gli avvisi di cancelleria al n. di fax 0924/904173 o all'indirizzo PEC: lentinigiovanni@pec.ordineavvocatomarsala.it), giusto mandato in calce all'atto di precetto notificato in data 14.07.2015, e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Spatafora del foro di Trapani, sito in Calatafimi Segesta nella via N. Mazara n. 7

Premesso che

- con sentenza n. 825/2013 Reg. Prov Coll. emessa in data 21.03.2013, nell'ambito del procedimento amministrativo n. 01634/2011 di Reg. Ric., depositata in cancelleria in data 16.04.2013, spedita in formula esecutiva il 03.10.2014, notificata il 31.07.2015 nella predetta forma insieme all'atto di precetto, il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, II Sezione, ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori;
- con atto di precetto notificato in data 31.07.2015, il sig. Giuseppe Pipitone, quale liquidatore della società Autostar s.r.l., intimava al Comune di Alcamo, in persona del Commissario Straordinario protempore, di pagare, entro il termine di giorni dieci, la complessiva somma di €2.074,48 oltre gli interessi maturandi dal giorno del deposito del titolo e sino alla data dell'effettivo soddisfo ed oltre le ulteriori spese che restavano

*ISTOC*

parimenti precettate;

- l'intimato non ha provveduto al pagamento del credito entro il termine di dieci giorni indicato nel precetto ai sensi dell' art. 480 c.p.c.;

- il sig. Giuseppe Pipitone, quale liquidatore della società Autostar s.r.l., ha interesse a pignorare le somme e/o i titoli dei debitori detenuti da terzi e dei crediti nei confronti di terzi vantati, (ad eccezione di quelle impignorabili per legge) sino alla concorrenza del proprio credito, interessi maturati e maturandi, spese legali compiute e da compiere, nella misura prevista di €.3.111,72;

- il debitore Comune di Alcamo, in persona del suo Commissario Straordinario protempore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale sito in Alcamo nella Piazza Ciullo, detiene le proprie somme presso la Banca Unicredit S.p.A., filiale di Alcamo in Piazza Ciullo, nella qualità di tesoreria comunale;

- il sig. Giuseppe Pipitone, quale liquidatore della società Autostar s.r.l., intende sottoporre a pignoramento le somme detenute da Banca Unicredit S.p.A., filiale di Alcamo in Piazza Ciullo nella qualità di tesoreria del Comune di Alcamo, ad eccezione di quelle impignorabili per legge sino alla concorrenza di €.3.111,72;

Tutto ciò premesso

#### CITA

- il Comune di Alcamo, Codice Fiscale 80002630814, in persona del Commissario Straordinario protempore, con sede ad Alcamo in Piazza Ciullo palazzo municipale, a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Trapani, sezione civile destinanda, Giudice dell'esecuzione designando, nei locali di sue ordinarie sedute, siti in Via Trenta Gennaio, Palazzo di Giustizia, all'udienza del 27/10/2015 ore 9,00 e segg.,

#### INVITA

la Banca Unicredit S.p.A., filiale di Alcamo, quale tesoriere comunale, perché faccia la

dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., con diffida a comunicare la predetta dichiarazione entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo di lettera raccomandata da fare pervenire allo studio legale Avv. Giovanni Lentini, via Guglielmo Marconi n. 7 - 91022 - Castelvetro o a mezzo di posta certificata da inviare a [lentinigiovanni@pec.ordineavvocatomarsala.it](mailto:lentinigiovanni@pec.ordineavvocatomarsala.it) ed assista agli atti successivi, con avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo (Banca Unicredit S.p.A., filiale di Alcamo) comparendo in un'apposita udienza e che quando non compare alla fissanda udienza o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (ex 4° comma art. 543 c.p.c.) e quanto al Comune di Alcamo, in persona del Commissario Straordinario protempore, perché sia presente alla dichiarazione e agli atti successivi, ove lo voglia.

*Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della presente procedura esecutiva è pari a €3.111,72.*

Castelvetro li 28 agosto 2015.

  
Avv. Giovanni Lentini

## VERBALE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

### E RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio UNEP presso il Tribunale di Trapani, vista l'istanza di pignoramento che precede, vista la sentenza n. 825/2013 Reg. Prov Coll. emessa in data 21.03.2013, nell'ambito del procedimento amministrativo n. 01634/2011 di Reg. Ric., depositata in cancelleria in data

16.04.2013, spedita in formula esecutiva il 03.10.2014, notificata il 31.07.2015, visto l'atto di precetto notificato in data 31.07.2015 con cui la creditrice istante ha intimato il pagamento della somma €2.074,48 oltre gli interessi maturandi dal giorno del deposito del titolo e sino alla data dell'effettivo soddisfo ed oltre le ulteriori spese che restavano parimenti precettate, ritenuto che il termine per adempiere è infruttuosamente scaduto

### HO PIGNORATO

In forza del suindicato titolo, tutte le somme dovute e debende sino alla concorrenza di €3.111,72 ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c., detenute dalla Banca Unicredit S.p.A., filiale di Alcamo, in qualità di tesoriere del Comune di Alcamo, a tutela del credito dell'istante portato dal precetto e fino alla concorrenza del complessivo credito dell'istante, somme che dovranno essere rese indisponibile per il debitore sin dalla notifica del presente atto.

FUNZIO  
An. Aut.

A tal fine:

- ho intimato ai sensi dell'art. 543, comma 2, c.p.c. alla Banca Unicredit S.p.A., filiale di Alcamo, quale tesoriere comunale, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandola che, dal giorno della notifica del presente atto, è soggetta relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà agli obblighi che la legge impone al custode;
- ho fatto formale ingiunzione ai sensi dell'art. 492, comma 1, c.p.c., al Comune di Alcamo, in persona del Commissario Straordinario protempore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento fino alla concorrenza del credito, oltre successive occorrente;
- ho rivolto formale invito ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., al Comune di Alcamo, in persona del Commissario Straordinario protempore, ad effettuare presso la

cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione del domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice;

- ho rivolto formale avvertimento ai sensi dell'art. 492, comma 3, c.p.c., al Comune di Alcamo, in persona del Commissario Straordinario protempore che, ai sensi dell'art.

*KIO UNED  
mino Patù*

495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta l'assegnazione o la vendita a norma dell'artt. 530, 552 c.p.c. e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui deve essere data prova documentale;

L'Ufficiale Giudiziario  
FUNZIONARIO UNED  
dr. Antonino Patù  
*AP*

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Istante l'avv. Giovanni Lentini come in atti domiciliato

Io Ufficiale UNEP del Tribunale di Trapani ho notificato copia del superiore atto di citazione e di pignoramento:

al Comune di Alcamo, in persona del suo Commissario Straordinario protempore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale sito in Alcamo nella Piazza Ciullo, mediante consegna di copia nell'anzi indicato domicilio, a mani:

*stell. impiegata in carica T. G. 2012*

*Al 1. 14/09/12*

FUNZIONARIO UNEP  
Dr. Antonino Dotti  
(P.M.)

Prot 2700 del 05-02-2016

MINUTA



## COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Staff del Sindaco – Organizzazione Servizi Urbanistici  
4° Servizio – Sanatoria Edilizia – Abusivismo Edilizio e controllo del Territorio

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 00129 DEL 11 FEB. 2016



**OGGETTO** : Liquidazione somme a favore della Societa' Autostar e per esso al Sigg. Giuseppe quale liquidatore, per regolarizzazione contabile – sentenza n° 825/2013 T.A.R. Sicilia - II Sezione.

#### RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.lgs.267/2000 e dell'art. 184 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

N° LIQUIDAZIONE

471

DATA

11 FEB 2016

IL RESPONSABILE

M. Mello

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

F. D. DR. SEBASTIANO LUPPINO

7 56/2012



**COMUNE DI ALCAMO**

**Staff al Sindaco – Organizzazione Servizi Urbanistici**

**4° Servizio – Sanatoria Edilizia – Abusivismo Edilizio Controllo del Territorio**

**RELAZIONE EX ART.55 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ**

**Riconoscimento debito fuori bilancio in merito alla Sentenza n. 825/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ( sezione seconda) – il 21.03.2013 proposta dalla società “Auto Star s.r.l.” contro Comune di Alcamo.**

**Il VII Settore Pian. e Sviluppo del Territorio:**

In data **14.01.2011** prot. n. 370 trasmetteva al Dirigente del Settore Promozione Economica e servizi ambientali, p.c. al Corpo di Polizia Municipale e p.c. al commissariato di PS; notizie inerente esposto anonimo su alcune attività commerciali;

In data **28.04.2011** prot. n. 5056 emetteva avvio del procedimento avente per oggetto emissione ordinanza di sgombero delle autovetture presenti nel lotto di terreno in C/da San Gaetano n. 36 ditta **Auto Star S.r.l.**, notificato alla ditta il 02.05.2011;

In data **10.05.2011**, emetteva ordinanza n. 5560 notificata alla ditta l’11.05.2011, **avente per oggetto lo sgombero delle autovetture presenti nel lotto di terreno in quanto l’attività svolta risulta incompatibile con la destinazione di zona**, a carico della ditta **Auto Star S.r.l.** con sede in Alcamo C/da San Gaetano 36;

In data **25.05.2011** con prot. 6246 trasmetteva nota al Dirigente del Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali e p.c. al Corpo di Polizia Municipale e al Commissariato di PS, **avente per oggetto esposto anonimo su alcune attività commerciali;**

In data **05.07.2011** prot. generale n. 34503 riceveva ricorso al T.A.R. da parte della ditta **Auto Star S.r.l.** per l’annullamento del provvedimento n. 5560 notificato l’11.05.2011;

In data **14.07.2011** riceveva nota con **prot. int. n. 8499**, da parte dell’Avvocatura Comunale avente per oggetto Ricorso al TAR per la Sicilia istanza di sospensiva proposto da **Auto Star s.r.l.** contro il Comune , prot. gen.le n. 34503 del 05.07.2011, onde valutare l’eventuale costituzione in giudizio, tenendo conto della richiesta cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, nella nota non è stata indicata nessuna disposizione in

prot. n. 5560 a carico della ditta Auto Star S.r.l. con sede in Alcamo C/da San Gaetano 36 a firma del dirigente VII Settore Ing. Giambattista Impellizzeri e minutante geom. Li Causi, trasmettendo gli atti necessari al procedimento di liquidazione a firma del Dirigente del 4° Servizio Sanatoria Edilizia- Abusivismo;

In data **16.10.2015 prot. n. 21287** lo scrivente Servizio riceve nota dal responsabile del 1° Servizio Urbanistica a firma del Geom. Stabile Giuseppe, avente per oggetto **procedimento di liquidazione oneri legali**, dicendo che il procedimento in oggetto è in capo al servizio abusivismo.

Per quanto sopra il responsabile del 4° Servizio (Sanatoria edilizia - Abusivismo edilizio e controllo del Territorio) dispone di procedere quanto necessario per la liquidazione degli oneri legali a seguito sentenza TAR Sicilia in favore della ditta Auto Star.

In relazione alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue:

In data **10.05.2011** si emetteva ordinanza n. **5560** notificata alla ditta l'11.05.2011, **avente per oggetto lo sgombero delle autovetture presenti nel lotto di terreno in quanto l'attività svolta risulta incompatibile con la destinazione di zona**, a carico della ditta **Auto Star S.r.l.** con sede in Alcamo C/da San Gaetano 36;

In data **05.07.2011 prot. generale n. 34503** riceveva ricorso al T.A.R. da parte della ditta **Auto Star S.r.l.** per l'annullamento del provvedimento n. 5560 notificato l'11.05.2011;

Con Sentenza n. 825/2013 del TAR Sicilia sul ricorso numero registro gen. n. 1634 del 2011 proposto da Auto Star s.r.l. contro il Comune di Alcamo per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del dirigente del VII settore del Comune di Alcamo prot. n. 5560 di sgombero autovetture presenti su un lotto di terreno incompatibile con la destinazione d'uso, accoglieva e annullava il provvedimento impugnato condannando il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, che liquida in euro 1500,00;

Visto l'atto di precetto dove vengono specificate le spese processuali che sono:

- Spese processuali liquidate in sentenza	€ 1.500,00
- C.P.A. 4% su € 1.500,00	€ 60,00
- IVA 22% su € 1.560,00	€ 343,20
- <b>Totale spese liquidate in sentenza</b>	<b>€ 1.903,20</b>
- Per compenso atto di precetto	€ 135,00
- C.P.A. 4% su € 135,00	€ 5,40
- IVA 22% su € 140,40	€ 30,88
- Totale	€ 171,28

E per complessivi **€ 2.074,48** oltre gli interessi maturandi dal giorno del deposito del titolo e sino alla data dell'effettivo soddisfo.

- **Ritenuto**, per quanto riportato nella Sentenza di cui sopra:

## DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 2.781.13, in favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. Pipitone Giuseppe quale liquidatore, dal Cap.112380 codice di classificazione 01.11.1.110 e codice di transazione 1.10.05.04.001 del bilancio esercizio 2015;
2. di compilare mandato di pagamento in favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. Pipitone Giuseppe quale liquidatore, a regolarizzazione del sospeso di tesoreria n°9159 del 17/12/2015;
3. dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per gg.15 consecutivi.;
4. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito [www.comune.alcamo.tp](http://www.comune.alcamo.tp).

Istruttore Amministrativo  
(Baldo Lo Iacono)

**IL DIRIGENTE**  
4° Servizio  
Sanatorie Edilizia-Abusivismo edilizio  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Pietro Girgenti

Am copia: Urbanistica



CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO 7 GEN. 2016

Prot. n. 00538 del 7 GEN. 2016  
Assegnata al Settore Urbanistica  
Spett.le  
Il 7 GEN. 2016 Il Segretario Generale



~~COMUNE DI ALCAMO~~  
L. N. 10/2001

COMUNE DI ALCAMO

Assegnata al Settore  
Assegnata al Settore  
del provvedimento Urbanistica UBIS-TESORERIE ENTI PALERMO 1

Roma, 07/12/2015

Aditi \_\_\_\_\_  
IL DIRIGENTE

Pignoramento presso terzi 2015-044505 (da citare in ogni comunicazione)  
ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE notificata il 14/09/2015  
Tribunale di TRAPANI  
Procedente  
- PIPITONE GIUSEPPE  
Debitore esecutato: COMUNE DI ALCAMO UBIS-TESORERIE ENTI PALERMO 1  
Terzo pignorato UniCredit SpA - C. F. e P. Iva 09976231002

**COMUNICAZIONE AL DEBITORE DA PARTE DEL TERZO PIGNORATO**

Ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 34755/2010, attuativo delle disposizioni concernenti l'effettuazione di una ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, c. 15, della L. n. 449 del 27.12.1997, come modificato dall'art. 15, c. 2, del D.L. n. 78 del 1.7.2009, si

**COMUNICA**

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc PIPITONE GIUSEPPE C.F. PPTGPP78C09A176Z l'importo netto di Euro 1.659,58.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	0,00
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	2.074,48 +
Importo ritenuta operata	Euro	414,90

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc GIOVANNI LENTINI C.F. LNTGNN55B11C286P l'importo netto di Euro 614,65.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	246,65 +
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	460,00 +
Importo ritenuta operata	Euro	92,00

Distinti Saluti.

UNICREDIT SPA - DISTRETTO DI ALCAMO CIULLO  
E 2015

UNICREDIT SPA - CONFIDENTIAL



CITTÀ DI ALCAMO

5/30 notificato

Scardaf

VII° SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Prot. n° 5560 del 10 MAG. 2011 Fascicolo

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 14.01.2011, giusto procedimento prot. n° 61248 del 29.11.2010, si accertava che nel fabbricato e lotto di terreno di pertinenza, sito in Alcamo nella C/da San Gaetano n° 36 la Ditta "Auto Star S.r.l. con sede in Alcamo nella C/da San Gaetano n° 36, esercita l'attività di esposizione di autovetture .
- Visto l'art. 89 delle N.T.A. del vigente PRG;
- Vista la nota del settore promozione economica e servizi ambientali del 29.11.2010 prot. n° 61248;
- Vista la nota prot. n° 370 del 14.01.2011 di codesto Settore;
- Considerato che l'area su cui la ditta esercita l'attività ricade nel vigente PRG in zona di rispetto cimiteriale normata dall'art. 89 e che pertanto l'attività svolta risulta incompatibile con la destinazione di zona.
- Vista la comunicazione di avvio del procedimento per l'emissione dell'ordinanza di sgombero del 28.04.2011 prot. n° 5056;

Per quanto sopra detto.

ORDINA

Al Sig. PIPITONE Giuseppe nato in Alcamo il 09.03.1978 nella qualità di legale rappresentante della Ditta "Auto Star S.r.l. con sede in Alcamo nella C/da San Gaetano n° 36, lo sgombero delle autovetture presenti nel lotto di terreno ubicato in Alcamo nella Via San Gaetano n°36, in quanto l'attività svolta risulta incompatibile con la destinazione di zona .

Il Tecnico  
Geom. LI CAUSI Giacchino

IL DIRIGENTE  
VII° Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
Ing. Giambattista Impellizzeri

RELATA di NOTIFICA

Io sottoscritto Agente Notificatore del Comune di Alcamo attesto di avere notificato in data 11/05/11 copia dell'atto al Sig. Giuseppe Gantola Facendone consegna a Leo Sclero c.d. nella qualità di Legale Rapp. Ditta "Auto Star" Nella via C/da S. Gaetano, 36 alle ore 10:30 recante il n. tron. \_\_\_\_\_ In busta chiusa e sigillata  
Firma per ricevuta L'Agente Notificatore

MESSO ONLINE A REVISIONE (SISTEMA INFORMATICO)

Handwritten signature

N. 01634/2011 REG.RIC.

SI RICHIEDE L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO POSTALE PER LA DATA CERTA

Documento unico formato da n° 9 pagine

Data 31.07.2015 Firma

COPIA  
756/2011

DIRITTI RILASCIO  
COPIE ASSOLTI

IL DIRITTORE



CITTA DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
del - 3 AGO. 2015

Prot. n. 34776  
Assegnata al Settore  
- 3 AGO. 2015  
Il Segretario Generale



N. 825/13  
REG.PROV.COLL.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Gab.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2011, proposto da Auto Star s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rosalba Genna in Palermo, via Siracusa n. 30,


contro

Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore, non costituito,

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento del dirigente del VII settore del comune di Alcamo, prot. N. 5560, di sgombero autovetture presenti su un lotto di terreno incompatibile con la destinazione di zona, notificato l'11 maggio 2011;

FARAC



Handwritten mark

- di ogni altro atto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista l'ordinanza cautelare n. 719 del 9 settembre 2011;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 4 luglio 2011 la ditta Auto Star ha impugnato il provvedimento (senza data, ma notificato l'11 maggio 2011) con il quale il Comune di Alcamo intimava lo sgombero del terreno di proprietà, sito in c.da San Gaetano, in catasto al fg. 34, p. 1800, adibito a esposizione di automobili, e ciò in quanto l'area ricadrebbe in zona di rispetto cimiteriale e, pertanto, l'attività svolta sarebbe incompatibile con la destinazione di zona.

Avverso tale determinazione, la società ricorrente lamentava:

I) eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea applicazione dell'art. 89 delle N.T.A. del PRG.

Il terreno, nella parte frontista rispetto al cimitero, dista oltre 50 metri (laddove, nel Comune di Alcamo, la fascia di rispetto cimiteriale è pari a 50 metri)

II) Erronea e falsa applicazione dell'art. 338 del t.u. leggi sanitarie (l.



1265/1934), così come modificato dall'art. 28 della l. 166/2002, con riferimento all'art. 89 delle N.T.A.

La norma in questione vieta le attività edificatorie nella fascia di rispetto, ma non quelle commerciali, come l'esposizione di merce (autovetture) a cielo libero, che è soggetta a semplice autorizzazione gratuita ai sensi dell'art. 5 della l. 37/85.

2. Il Comune di Alcamo non si è costituito.

3. Con ordinanza n. 719 del 9 settembre 2013, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta.

4. All'udienza pubblica del 21 marzo 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso merita accoglimento.

Il primo motivo è fondato, posto che il Comune di Alcamo ha deliberato nel 2006 di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri (doc. 4) e che, secondo la perizia giurata allegata dal ricorrente in ordine all'ubicazione del lotto di terreno in questione, quest'ultimo è posto a una distanza minima di 56 metri dal confine del cimitero (doc. 5), il che è sufficiente a ritenere rispettato il limite che, per giurisprudenza costante, va misurato dal muro di cinta (Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2011, n. 1645).

Poiché il Comune di Alcamo non ha fornito alcun elemento a sostegno della motivazione assunta nel provvedimento e a confutazione della detta perizia, quest'ultima costituisce un elemento



sufficiente a sostegno della prospettazione difensiva della società ricorrente.

6. In ogni caso, è fondato (e dirimente, anche qualora in futuro venisse accertata una distanza diversa) anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dall'art. 338 t.u. leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 citato articolo (o del limite inferiore di cui al d.P.R. numero 285/90) si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Cons. St., sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4403; id., 14 settembre 2010 n. 6671; T.A.R. Torino, sez. II, 09 maggio 2012, n. 511).

Pertanto, è evidente che la semplice allocazione di autovetture su un terreno a cielo aperto non può qualificarsi come costruzione edilizia o come opera incompatibile con la sacralità del luogo, essendo semplicemente la modalità di espletamento di un'attività commerciale.

7. Per le ragioni suesposte il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.





P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere


Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE****IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 16 APR. 2013

IL SEGRETARIO

  
(Art. 89, eo. 3, cod. proc. amm.)

si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. fo Giovanni Leubini

ed a favore di Auto Star n.r.l.



si compone di n. 1/1 Facciate, più questa

Palermo, il 3/10/2011

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE  
F.to MARIA ROSA COANNA

Copia, conforme per notifica che si rilascia a richiesta dell'avv. fo Giovanni Leubini

ed a favore di Auto Star n.r.l.

Si compone di n. 1/1 facciate più questa

Palermo, il 3/10/2011

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

Reusa

Vertical stamp on the right edge: ESTER... A MAR... LEV... CIO... AV... CA



Segr. gen.le  
Prot. int. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. gen.le n. 760 del 25.10.2016

CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n°44  
del 11 OTTOBRE 2016

CITTA DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 4430 del 24 OTT. 2016  
Assegnata al Settore \_\_\_\_\_  
Il 24 OTT. 2016 il Segretario Generale \_\_\_\_\_

Al Sig. Segretario Generale  
Al Sig. Presidente del Consiglio  
Al Sig. Direttore di Ragioneria  
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 11/10/16 alla proposta di deliberazione n. 41 del 26/08/16 trasmessaci con nota n. 21858 del 05/10/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio- sentenza n. 825/2013 T.A.R. Sicilia - II Sezione Civile - di € 1.500,00 oltre accessori a favore di "Autostar s.r.l. di Pipitone Giuseppe";*

Il giorno 11 ottobre 2016, alle ore 16.50 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 21858 del 05/10/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Visti gli allegati alla proposta di deliberazione n. 42;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;

- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità;
- Visto che la somma in sentenza, per l'importo complessivo di euro 2.781,13 trova copertura al Cap .112380 codice di classificazione 01.11.1.110 e codice transazione 1.10.05.04.001 del bilancio esercizio 2015;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Responsabile del 4° Servizio - Sanatoria Edilizia e abusivismo Edilizio Controllo del Territorio;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

**ESPRIME**

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 17.30 previa stesura e sottoscrizione del presente Verbale

per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 11/10/16


**Il Collegio dei Revisori**

Il Presidente


Rag. Varvaro Stefano



Il componente  
Dott. Antonio Malfese



Il componente  
Dott. Viola Graziano





**COMUNE DI ALCAMO**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

**VERBALE N° 20 DEL 30/11/2016**

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) **Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 41 del 26/08/2016 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 825/2013 del T.A.R. Sicilia – II Sezione Civile di € 1.500,00 oltre accessori a favore di Auto Star s.r.l. di Pipitone Giuseppe".**
- 2) **Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 46 del 19/10/2016 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 2097/2014 Reg. Prov. Coll. del T.A.R. Sicilia – Sezione Seconda – Vito Grimaudo C/Comune di Alcamo". Audizione del Dirigente Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		15,30	17,20		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		15,45	17,05		
Componente	Scibilia Noemi		SI				
Componente	Messana Saverio	SI		15,30	17,20		
Componente	Ferrara Annalisa	SI		15,30	17,20		
Componente	Ruisi Mauro	SI		15,30	17,20		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 15,30, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Messina Saverio, Ferrara Annalisa e Ruisi Mauro.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 15,30 fa ingresso il Dirigente l'Avvocatura Comunale l'Avv. Giovanna Mistretta.

La Commissione dopo avere rivolto il benvenuto al Dirigente, all'unanimità dei Componenti fa formale richiesta all'Avv. Mistretta di trasmettere all'organo istituzionale i debiti fuori bilancio, in formato digitale, in modo di poterli esaminare prima della relativa seduta di Commissione.

Il Presidente Lombardo dà lettura del primo punto all'O.d.G.: **“Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 41 del 26/08/2016 avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 825/2013 del T.A.R. Sicilia – Il Sezione Civile di € 1.500,00 oltre accessori a favore di Auto Star s.r.l. di Pipitone Giuseppe”.**

Il Presidente Lombardo dà la parola all'Avv. Mistretta per delucidare in merito alla suddetta causa civile che ha generato un debito fuori bilancio.

Alle ore 15,45 entra il Consigliere Allegro Anna Maria alla quale il Presidente Lombardo sintetizza quanto finora discusso.

L'Avv. Mistretta fa presente che il ricorso della Ditta “Auto Star s.r.l.” proposto dal suo legale rappresentante Sig. Pipitone Giuseppe nasce a seguito all'ordinanza di sgombero emessa in data 10/05/2011 dall'allora Dirigente pro tempore dell'ex VII° Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Ing. Giambattista Impellizzeri, relativamente all'area sita in C/da San Gaetano, in cui la ditta esercitava la sua attività di concessionario auto, in quanto ricadente in zona di rispetto cimiteriale secondo quanto previsto dall'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e pertanto incompatibile con la destinazione d'uso. Il TAR Sicilia (Sez. Seconda) con sentenza del 21 marzo 2013 ha accolto il ricorso presentato dalla ditta “Auto Star”, annullando il provvedimento impugnato e condannando il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della Società ricorrente per un importo di 1.500,00 Euro oltre oneri accessori.

Il Consigliere Ruisi precisa che il TAR si pronuncia sul provvedimento amministrativo dello sgombero, oggetto di impugnazione, e condanna il Comune a risarcire le spese legali.

L'Avv. Mistretta precisa che il Comune non si è costituito in giudizio a seguito del ricorso di “Auto Star s.r.l.” e che la sentenza del TAR non ha previsto alcun risarcimento danni.

Il Consigliere Messina lamenta il malfunzionamento e l'inefficienza da parte degli Uffici Comunali e la mancata tempestività degli stessi ad intervenire nel lasso di tempo intercorso tra il procedimento (2011) e la sentenza del TAR (2013).

L'Avv. Mistretta asserisce che bisogna chiedere informazioni e chiarimenti in merito all'Ufficio Urbanistica.

Il Presidente Lombardo chiede all'Avv. Mistretta chi decide la costituzione in giudizio da parte del Comune.



L'Avv. Mistretta fa presente che spetta alla Giunta Comunale autorizzare la costituzione in giudizio. La valutazione della Giunta è fatta su proposta del Dirigente al ramo che a sua volta valuta l'opportunità o meno di costituirsi. In questo caso, conclude l'Avv. Mistretta, non è mai stata proposta nessuna delibera di costituzione in giudizio.

Il Presidente Lombardo invita il Consigliere Ruisi a dare lettura della relazione ex art. 55 del Regolamento di Contabilità Comunale redatta dal 4° Servizio: Sanatoria Edilizia, Abusivismo Edilizio, Controllo del Territorio a firma dell'Istruttore Amministrativo Baldassare Signorino e dell'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Pietro Girgenti.

Il Consigliere Ruisi fa presente che finito il procedimento il Comune, risultante soccombente, non ha provveduto al pagamento entro il termine dei 120 gg. di quanto dovuto e pertanto ha avuto notificato l'atto di precetto con successivo pignoramento presso il tesoriere comunale.

Il Consigliere Messana rimarca l'inefficienza degli uffici comunali che in base alla documentazione in loro possesso da subito dovevano accertare l'irregolarità da parte della Ditta "Auto Star".

Il Consigliere Ruisi rappresenta il problema di mancata comunicazione tra i vari uffici comunali.

Il Consigliere Ruisi su invito del Presidente Lombardo dà lettura della relazione ex art. 55-bis del regolamento di Contabilità Comunale redatta dal Segretario Comunale Dott. Vito Antonio Bonanno dalla quale si evince l'inefficienza da parte degli uffici relativamente alla mancata costituzione in giudizio, alla mancata assunzione di determinazioni dopo la notifica della sentenza del TAR, al mancato tempestivo riconoscimento del debito a seguito della notifica dell'atto di precetto e la necessità di un maggiore coordinamento tra i Dirigenti e l'Avvocatura Comunale.

L'Avv. Mistretta afferma che il problema è del Servizio abusivismo del Settore Urbanistica e fa presente che il debito fuori bilancio è già stato pagato e pertanto si tratta solo di una regolarizzazione contabile.

Il Consigliere Messana fa presente che il problema di fondo è la mancata comunicazione tra gli uffici che funzionano male.

Il Presidente Lombardo rappresenta la mancata applicazione della nuova procedura sui debiti fuori bilancio secondo l'indirizzo dato ai vari uffici dal Segretario Comunale, procedendo tempestivamente al riconoscimento e al pagamento dei debiti fuori bilancio entro il termine di 120 giorni.

Il Consigliere Ruisi dichiara utile e necessaria per la valutazione da parte del Consiglio Comunale la relazione ex art. 55 da parte del Segretario Comunale.

Il Consigliere Messana a seguito dell'inefficienza e gli errori riscontrati da parte degli uffici comunali dichiara la propria perplessità e difficoltà a votare il parere e fa presente che bisogna dare un forte segnale politico sperando un'azione legale nei confronti di chi ha commesso errori.

L'Avv. Mistretta fa presente che si tratta di una presa d'atto dell'operato degli atti giudiziari che si sono succeduti nel tempo al fine di chiudere l'iter tramite la deliberazione di Consiglio Comunale.



Il Presidente Lombardo propone di passare alla trattazione del debito fuori bilancio relativo al secondo punto all'O.d.G.: **“Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 46 del 19/10/2016 avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 2097/2014 Reg. Prov. Coll. del T.A.R. Sicilia – Sezione Seconda – Vito Grimaudo C/Comune di Alcamo”.** **Audizione del Dirigente Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta”.**

Dopo l'assenso unanime da parte dei Componenti della Commissione il Presidente Lombardo dà la parola all'Avv. Mistretta per relazionare in merito.

L'Avv. Mistretta fa presente che come nel primo debito fuori bilancio anche in questo caso il Comune non si è costituito in giudizio e che in base al nuovo regolamento comunale dei servizi la responsabilità di decisione era a capo del Dirigente che proponeva.

Il ricorso presentato al TAR Sicilia dal Sig. Grimaudo Vito, proprietario di un terreno sito in C/da Montagna, prosegue l'Avv. Mistretta, nasce dalla decadenza dei vincoli quinquennali del PRG che destinava le particelle costituenti il suddetto terreno alla realizzazione di opere e spazi pubblici e collettivi con la conseguenza che sono diventate “zona bianca”. Pertanto il Sig. Grimaudo nel 2013 ha presentato istanza al Comune di Alcamo richiedendo all'Ente di conferire al terreno in questione una specifica e adeguata destinazione urbanistica in zona C2pe o C4pe. In attesa della revisione del PRG, il TAR Sicilia ha dato ragione al ricorrente relativamente alla dichiarazione di illegittimità del silenzio – inadempimento da parte dell'Amministrazione Comunale in merito all'istanza presentata dal ricorrente, condannando il Comune al pagamento delle spese legali di Euro 750,00 oltre IVA e CPA .

Il Presidente Lombardo chiede all'Avv. Mistretta se la proposta del Dirigente relativamente alla costituzione o meno in giudizio è obbligatoria.

L'Avv. Mistretta fa presente che la proposta è un atto discrezionale del Dirigente e nel caso venga verificata e accertata la colpa da parte dell'Ente si potrebbe chiudere l'azione legale revocando il provvedimento in autotutela.

Il Consigliere Allegro fa notare che molti cittadini, come in questo caso, potrebbero fare causa al Comune per le “zone bianche” e vincere la causa.

L'Avv. Mistretta fa presente che a seguito della sentenza negativa nei confronti del Comune già con l'Ing. Impellizzeri era stato affrontato il problema e che era stato costituito l'Ufficio di Piano propedeutico per la revisione del PRG. L'Avv. Mistretta fa presente inoltre che l'Avv. Pieranna Filippi ha inviato al Comune la fattura relativa alle spese legali liquidate in sentenza, emessa nei confronti del Sig. Grimaudo già dallo stesso liquidate al legale, per cui ora il ricorrente attende il pagamento da parte del Comune.

Alle ore 16,55 lascia la seduta l'Avv. Mistretta.

Il Presidente Lombardo preso atto che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Componenti la Commissione, pone in votazione il parere sulla proposta di Delibera di C.C. n° 41 del 26/08/2016 avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 825/2013 del T.A.R.**



**Sicilia – Il Sezione Civile di € 1.500,00 oltre accessori a favore di Auto Star s.r.l. di Pipitone Giuseppe”.**

**VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE:** Nessuno.

**VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO:** Messina, Ruisi.

**VOTANO ASTENENDOSI:** Lombardo, Allegro, Ferrara.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME  
PARERE NON FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di Delibera di C.C. n° 41 del 26/08/2016 avente ad oggetto:  
**“Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 825/2013 del T.A.R. Sicilia – Il Sezione Civile di € 1.500,00 oltre accessori a favore di Auto Star s.r.l. di Pipitone Giuseppe”.**

La Commissione si riserva di richiedere in sede di Consiglio Comunale delucidazioni in merito alla mancata costituzione in giudizio da parte del Comune e riguardo all'iter dell'intero procedimento.

-----

Il Presidente Lombardo pone in votazione il parere sulla proposta di Delibera di C.C. n° 46 del 19/10/2016 avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 2097/2014 Reg. Prov. Coll. del T.A.R. Sicilia – Sezione Seconda – Vito Grimaudo C/Comune di Alcamo”.**

**VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE:** Lombardo, Allegro, Messina, Ferrara.

**VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO:** Nessuno.

**VOTANO ASTENENDOSI:** Ruisi.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di Delibera di C.C. n° 46 del 19/10/2016 avente ad oggetto:  
**“Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 2097/2014 Reg. Prov. Coll. del T.A.R. Sicilia – Sezione Seconda – Vito Grimaudo C/Comune di Alcamo”.**



Alle ore 17,05 esce il Consigliere Allegro Anna Maria.

Il Presidente Lombardo comunica che nella prossima seduta fornirà a tutti i componenti la Commissione copia della nota del Segretario Generale relativamente alla proposta operativa in merito alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza.

Dopo un'ampia discussione alle ore 17,20 il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

**IL PRESIDENTE**

LOMBARDO VITO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vito Lombardo', written in a cursive style.

**IL SEGRETARIO**

LIPARI GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Lipari', written in a cursive style.



CITTÀ DI ALCAMO

## Libero consorzio comunale di Trapani

*Il Segretario Generale*

Prot. n. 23761

Alcamo, 31.10.2016

**OGGETTO: Relazione ex art. 55-bis del regolamento di contabilità comunale: debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza del TAR Palermo n. 825/2013 (Auto Star srl).**

Al responsabile del 4° servizio  
Sanatoria edilizia-abusivismo edilizio

Al Dirigente del settore servizi finanziari

e p.c.

Al Sig. Sindaco  
Al Presidente II Commissione consiliare  
All'Organo di revisione contabile

SEDE

In data 24.10.2016 è stato acquisito al prot. 49930 il parere dell'organo di revisione contabile, espresso con verbale n. 44 del 11.10.2016, sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto. Al fine di trasmettere l'atto istruttorio al consiglio comunale, è necessario che il segretario comunale predisponga la relazione di cui all'art. 55-bis del vigente regolamento di contabilità.

A mente del comma 2 dell'art. 55-bis, una volta ricevuta la comunicazione di un debito fuori bilancio, il segretario comunale *“predisporre una relazione che contiene i seguenti dettagli:*

- a) La natura del debito e gli antecedenti che lo hanno generato;*
- b) Le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;*
- c) Le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;*
- d) Tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria;*
- e) La formulazione di un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori se necessario”.*

A mente del comma 4 della richiamata norma regolamentare, il segretario generale – nell'ipotesi in cui emergano oneri per interessi, spese giudiziali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e in generale maggiori esborsi conseguenti al ritardato e non giustificato pagamento- *“segnala la delibera alla Procura della Corte dei Conti per le verifiche di competenza, anche ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter del d.l. 28/2/99 e procede, ove possibile, entro 60 giorni ad attivare le procedure per il recupero delle somme eccedenti l'indebito arricchimento dell'ente”.* Il comma 7, infine, dispone che nei casi in cui il consiglio comunale non provveda al formale riconoscimento della legittimità del debito entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta istruita dal responsabile del servizio interessato, *“il segretario generale, di concerto con il dirigente del settore di competenza e con il visto del dirigente di ragioneria, al fine di non arrecare ulteriori danni erariali potrà predisporre motivato provvedimento di liquidazione onde consentire il pagamento in conto sospeso previsto dal d.l. 31.12.1996, n.669, convertito nella legge 28.02.1997, n.30 ed in conformità al D.M. Tesoro 2.04.1997”.*

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1.La proposta risulta già istruita dal competente responsabile di servizio che ha espresso sullo schema di deliberazione il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 53 della L 142/90, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991, e s.m.i.; sulla stessa risulta acquisito, altresì, il parere contabile favorevole del responsabile del servizio finanziario. Si tratta di una proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Sicilia, sede di Palermo, n. n. 825/2013, del 16 aprile 2013, con la quale il giudice amministrativo –accogliendo il ricorso di Auto Star srl- ha annullato il provvedimento del dirigente dell'allora VII settore prot. 5560 del 10.5.2011 con il quale era stato intimato lo sgombero di autovetture presenti su un lotto di terreno incompatibile, secondo la prospettazione del Comune, con la destinazione di zona. Il TAR, nella contumacia del Comune, ha accolto la prospettazione del ricorrente ( secondo cui la semplice attività di esposizione di autovetture su terreno a cielo aperto non può qualificarsi come costruzione edilizia e non è, quindi, in contrasto con il vincolo cimiteriale che caratterizza la zona, il quale –comunque- non risultava nemmeno violato stante che l'attività

era svolta al oltre 50 metri dal muro di cinta del cimitero), ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.500, oltre accessori. Non avendo provveduto all'esecuzione nei termini di cui all'art. 14 del d.l. 669/1996, la parte in data 31.7.2015 ha notificato atto di precetto, preannunciando l'esecuzione forzata, ed intimando il pagamento della somma di e 2.074,48. Il Comune restava inerte; e, pertanto con atto notificato il 14.9.2015 (assegnato ai servizi finanziari e all'avvocatura), il ricorrente procedeva all'esecuzione forzata, nel rispetto dell'art. 159 del Tuel, che disciplina l'esecuzione in danno degli enti locali nella forma del pignoramento presso il tesoriere comunale. Nell'ulteriore inerzia degli uffici, il G.E. assegnava le somme che il tesoriere comunale provvedeva a pagare per l'importo di € 2.781,13 con sospeso di cassa del 2015, di cui ha dato comunicazione al Comune con nota del 7.1.2016, prot. 599, già oggetto di regolazione contabile con determina dirigenziale n. 129 del 11.2.2016 a valere su apposito stanziamento del bilancio 2015.

2. Il debito fuori bilancio oggetto del riconoscimento risulta già pagato direttamente dal tesoriere comunale a seguito dell'ordinanza di assegnazione del G.E. Il sospeso di cassa emesso nel 2015 correlatamente è stato regolarizzato a valere sugli stanziamenti del bilancio 2015, in conformità alle indicazioni vincolanti contenute nel par. 6.3 del principio applicato della competenza finanziaria potenziata n. 4/2. Orbene, però, la corretta applicazione di tale principio implica che trattandosi di una partita sospesa non regolarizzata entro la fine dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato si è in presenza di una speciale tipologia di debito fuori bilancio, non più ascrivibile alle fattispecie di cui all'art. 194 del Tuel, sebbene derivante da una sentenza esecutiva, da riconoscere contestualmente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio cui il pagamento è stato imputato: non si è, infatti, in presenza di un debito da imputare alla competenza dell'esercizio in cui viene operato il riconoscimento, bensì a quello in cui è stato effettuato il pagamento *iussu iudicis*.

3. Non può, in ogni caso, non rilevarsi la tardività con cui si è giunti al pagamento, e il maggiore esborso gravante sul comune per oneri e spese di precetto e di procedura esecutiva per un totale di € 877,93 ( 2.781,13 -1.903,20). Dalla lettura della relazione a firma del responsabile del servizio abusivismo, pare che l'Ufficio non abbia avuto cognizione della sentenza del TAR se non in data 3.8.2015 unitamente all'atto di precetto, e che l'esecuzione immediata del pagamento non sia stata possibile a causa di un conflitto di competenze con il 1° servizio urbanistica che in data 16.10.2015 avrebbe restituito la pratica al 4° servizio abusivismo. La vicenda, tuttavia, presenta diversi profili di inefficienza a partire dalla mancata costituzione in giudizio, alla mancata assunzione di determinazioni dopo la notifica dell'ordinanza con la quale il TAR ha sospeso gli effetti dell'atto impugnato (16.9.2011), fino a giungere al mancato tempestivo riconoscimento del debito a seguito della notifica dell'atto di precetto. I diversi profili di responsabilità saranno valutati dal procuratore contabile cui la deliberazione di riconoscimento del debito deve essere trasmessa ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289/2002.

4. Quanto alle misure correttive, non può non evidenziarsi, da un lato, la necessità di una maggiore coordinamento tra i dirigenti e l'avvocatura comunale al fine di valutare tempestivamente i riflessi dei contenziosi anche sull'equilibrio dei conti pubblici, sviluppando maggiormente la funzione consultiva anche con il coordinamento del segretario comunale; dall'altro, è opportuno ribadire che la disciplina contenuta nell'art. 55-bis del regolamento di contabilità non è in grado di presidiare l'esigenza di celerità e speditezza delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per evitare inutili esborsi all'Ente.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione siciliana, nella recentissima deliberazione n.131/2016/GEST con cui è stata approvata la *Relazione sullo stato della finanza locale in Sicilia*, ha richiamato la giurisprudenza della Sezione in ordine ai presupposti ed alle procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sottolineando – con richiamo alla nuova formulazione del parametro di deficitarietà strutturale n.8- che ciò che rileva non è tanto la consistenza dei debiti “formatisi” nell'esercizio di riferimento, bensì quella dei debiti “riconosciuti” a riprova del fatto che la *ratio* dell'istituto è quella di valorizzare al massimo livello il momento formale della riconduzione delle passività al sistema di bilancio dell'ente da parte dell'organo consiliare. In tale ottica, in cui la funzione della deliberazione di riconoscimento è quella di recuperare *ex post* la funzione autorizzatoria delle spese insite nell'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale attraverso una autorizzazione di spesa postuma, la Corte ribadisce l'assoluto divieto di procedere anche solo all'assunzione di impegni di spesa relativi a debiti fuori bilancio; sia pure derivanti da sentenze esecutive, prima che il consiglio comunale abbia esercitato la sua imprescindibile attività valutativa che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pure in via d'urgenza, da parte di altri organi<sup>1</sup>. E' nota la giurisprudenza della Sezione circa l'assoluto divieto di far ricorso all'impegno di spesa per debiti derivanti da sentenza passata in giudicato, anche in presenza di appositi stanziamenti e/o accantonamenti, potendo le esigenze di celerità -connesse ad evitare il maturare di ulteriori interessi ed oneri sul debito ( alla cui *ratio* sembra ispirato l'art. 55-bis del regolamento di contabilità di questo Comune)- ben essere soddisfatte attraverso una tempestiva convocazione dell'organo assembleare, per riconoscere il debito e dare copertura alla spesa attraverso le opportune misure di riequilibrio<sup>2</sup>. Infatti, prima dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, la Corte ha sempre ritenuto che il termine di 120 giorni concesso dall'art. 14 del d.l. 669/2006 e s.m.i. per procedere al pagamento delle somme derivanti da sentenze esecutive (con conseguente sospensione dei termini per l'azione esecutiva) fosse addirittura sufficiente a consentire la convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione, posto che le sezioni regionali si erano assestate sull'interpretazione che escludeva la possibilità di procedere al riconoscimento del

<sup>1</sup> Cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, 15.11.2011, n.2127.

<sup>2</sup> Cfr. *ex multis* Corte Conti, Sicilia, delibere nn. 21/2013/VSGF, n. 74/2013/PRSP, 270/2011/GEST, 55/2014/PAR, 184/2014/PAR, 80/2015/PAR, 177/2015/PAR.

debito fuori bilancio durante l'esercizio provvisorio. Su tale specifico punto, la Sezione ha operato un *revirement*<sup>3</sup>, motivato dalla modifica normativa che consente di disporre pagamenti per le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi anche durante la gestione provvisoria (cfr. art. 163, comma 2, Tuel, modificato dal d.lgs. 126/2014), affermando che *“da ciò deriva la possibilità che –per tali specifici atti- tale evenienza avvenga anche tramite l'adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito. Per le sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell'art. 194 del tuel si ritiene sia, dunque, ammissibile il riconoscimento durante l'esercizio provvisorio”*.

Da ciò consegue, che in presenza di un debito fuori bilancio derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, l'unico modo legittimo di evitare il formarsi di ulteriori oneri impropri a carico del bilancio comunale è quello di procedere –anche durante la gestione provvisoria- al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale, e di disporre il pagamento conseguente alla deliberazione consiliare entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva. In presenza di un debito fuori bilancio riconducibile ad una delle tipologie di cui all'art. 194 del Tuel, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare l'istruttoria, elaborando una proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale il quale, secondo il giudice amministrativo: *“dovrà deliberare nel termine di dieci giorni (art. 6, comma 2, l.r. 10/1991), con contestuale, se necessaria, variazione al bilancio e previsione di un piano di rateizzazione ove convenuto con i creditori”* ( cfr. TAR. Sicilia, Palermo, 10.7.2012, n.1465). Anche secondo il giudice contabile, per il consiglio comunale *“una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato, da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori”* (cfr. Corte Conti, sez. controllo, Sicilia, n.55/2014/PAR, cit.).

Nei termini esposti è l'avviso dello scrivente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE



(Bonanno)  
*[Handwritten signature]*

<sup>3</sup> Cfr. Corte Conti, Sicilia, delibera n. 18/2016/PAR